



Oggetto: AZIENDA SPECIALE FEDORA: NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Relatore: Il Presidente

Essendosi concluso, con l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta, il rinnovo degli organi camerali, si rende necessario provvedere alla nomina del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora che, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dello Statuto aziendale, durano in carica cinque anni, coincidenti con il mandato del Consiglio camerale, e decadono insieme a quest'ultimo, rimanendo in carica, in regime di prorogatio e con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il rinnovo deve essere effettuato secondo le norme dettate dallo Statuto dell'Azienda speciale Fedora, nel testo vigente, che è stato approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, con la quale era stato altresì avviato il processo di fusione per incorporazione delle Aziende speciali ASFIM ed EVAET nell'Azienda speciale Fedora, conclusosi a fine 2021.

L'articolo 4 dello Statuto di Fedora prevede, al comma 1, che *“Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, nominati, con separate votazioni, dalla Giunta della Camera di Commercio, assicurando la presenza di entrambi i generi e che siano rappresentati i settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Industria”* e, al comma 3, che *“Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati anche al di fuori del Consiglio camerale, purché abbiano gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consigliere camerale (art. 13 Legge 580/1993)”*. L'articolo 5 dispone invece che *“Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, anche al di fuori del Consiglio camerale”*.

Si riporta di seguito, per completezza d'informazione, il dettato dei commi 1 e 2 del richiamato articolo 13 della Legge 29.12.1993, n. 580:

“1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

PROMOZIONE

- c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
- d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all' articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; [ora sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235]
- e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
- f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.”

Al Presidente e ai Consiglieri dell’Azienda non spetta alcuna indennità e, in materia di rimborsi spese, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

Il Presidente presenta la propria proposta di nomina per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale Fedora, tenendo conto delle prescrizioni statutarie che richiedono un organo composto da un Presidente e quattro Consiglieri, con l'obbligo di assicurare la presenza di entrambi i generi e la rappresentanza dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria. La proposta del Presidente individua quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori Paolo Rovellotti, Renzo Rabaioli, Maurizio Baldini, Roberta Massaro e Paolo Carrà. Inoltre, il Presidente propone il nominativo di Paolo Rovellotti per ricoprire l’incarico di Presidente dell’Azienda speciale Fedora

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;

Vista la Legge 29.12.1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 102 del 23.09.2021, con la quale è stato, tra l’altro, approvato il nuovo Statuto dell’Azienda speciale Fedora;

Visto lo Statuto vigente dell’Azienda speciale Fedora, in particolare gli articoli 4 e 7;

Visto l’art. 13 della Legge 29.12.1993, n. 580;

Sentite le proposte formulate dal Presidente;

Procedendo con distinte votazioni per i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale Fedora:
PROMOZIONE



Paolo Rovellotti
Renzo Rabaioli
Maurizio Baldini
Roberta Massaro
Paolo Carrà;

- b) di nominare quale Presidente dell'Azienda speciale Fedora:
Paolo Rovellotti;
- c) di dare atto che il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora terminerà congiuntamente a quello del Consiglio camerale attualmente in carica, ferme restando le previsioni dell'art. 4 dello Statuto aziendale in materia di prorogatio;
- d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Angelo Santarella)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)